

ULTERIORI FAQ della COMMISSIONE EUROPEA su REGOLAMENTO IMBALLAGGI (PPWR)

Indice

➤ Introduzione, Ambito di Applicazione e Definizioni (Sezioni I e II - FAQ da 1 a 15)	4
Ambito e Decorrenza (Sezione I):	4
Definizione di Imballaggio (FAQ I.1, I.2, I.3):	4
Classificazione Imballaggi (FAQ II.4, II.10):	4
Identificazione del "Fabbricante" (FAQ II.5, II.6, II.7, II.14):	4
Identificazione del "Produttore EPR" (FAQ II.8, II.9, II.10):	5
Merchi in Transito e Deroche (FAQ II.11 - II.15):	5
➤ Sostanze Preoccupanti e Parametri Chimici (Sezione III - FAQ da 1 a 21)	5
Obbligo di Minimizzazione e SoC (FAQ III.1, III.2, III.7, III.11):	5
Standard e Metalli Pesanti (FAQ III.8, III.9, III.10, III.14, III.21):	5
Restrizioni PFAS negli Imballaggi Alimentari (FAQ III.15 - III.20):	5
➤ Riciclabilità, Design for Recycling (DfR) e Riciclo su Scala (Sezione IV - FAQ da 1 a 9)	6
Valutazione dell'Unità di imballaggio (FAQ IV.1):	6
Tempistiche DfR (FAQ IV.2, IV.3, IV.8):	6
Eco-modulazione dei Contributi EPR (FAQ IV.4):	6
Riciclabilità "At Scale" (Riciclo su Scala) (FAQ IV.5, IV.7, IV.8):	6
➤ Contenuto di Plastica Riciclata (Sezione V - FAQ da 1 a 11)	7
Obblighi dal 2030 (FAQ V.1; V.5; V.6)	7
Modalità di Calcolo (FAQ V.2, V.3, V.7, V.10):	7
Assicurazione della Qualità e Importazioni (FAQ V.11):	7
Indicazioni Ambientali (Claims) sul Riciclato (FAQ V.4):	7
➤ Compostabilità, Minimizzazione e Spazio Vuoto (Sezioni VI, VII, XI - FAQ VI.1-3, VII.1-7, XI.1-4)	7
Compostabilità (Sezione VI):	7
Minimizzazione dell'Imballaggio (Sezione VII):	8
Indice di Spazio Vuoto (Empty Space Ratio) (Sezione XI):	8
➤ Etichettatura e Asserti Ambientali (Sezioni VIII, IX - FAQ VIII.1-4, IX.1-3)	8

Etichettatura Armonizzata (Sezione VIII):	8
Claims Ambientali (Sezione IX):	8
➤ Divieti di Imballaggio - Allegato V (Sezione XII - FAQ da 1 a 9)	9
Adozione di Linee Guida (FAQ XII.1, XII.9):.....	9
Restrizioni dal 1° Gennaio 2030 (FAQ XII.2 - XII.8):.....	9
➤ Sistemi di Riutilizzo, Ricarica (Refill) e Target di Riuso (Sezione XIII - FAQ da 1 a 16)	9
Sistemi di Riutilizzo e Logistica (FAQ XIII.1 - XIII.5):.....	9
Target di Riuso per Imballaggi da Trasporto (FAQ XIII.6 - XIII.10):	9
Target di Riuso per le Bevande (FAQ XIII.11 - XIII.16):	9
➤ Obblighi della Catena del Valore e Valutazione di Conformità (Sezioni X, XV, XVI - FAQ X.1-14, XV.1-14, XVI.1)	10
Procedure di Conformità e Documentazione (FAQ X.1, X.9, X.10, X.11, XV.1, XV.4, XV.5):	10
Tracciabilità degli Imballaggi (FAQ X.3, X.5, X.7, X.8, X.13):.....	10
Gestione delle Scorte Esistenti (FAQ X.5, X.6):.....	10
Esecuzione dei Controlli e Vigilanza (FAQ XVI.1, XV.12, XV.13):	11
➤ Prevenzione Rifiuti, Gestione Epr, Raccolta e DRS (Sezioni XVII, XVIII, XIX, XX - FAQ XVII.1-5, XVIII.1-6, XIX.1-4, XX.1-6)	11
Target Nazionali di Prevenzione Rifiuti (Sezione XVII):	11
Armonizzazione della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) (Sezione XVIII):	11
Raccolta Differenziata (Sezione XIX):	11
Sistemi di Restituzione con Cauzione (DRS) (Sezione XX):.....	12

La Commissione Europea, come preannunciato nelle scorse settimane, ha emanato sabato 1° agosto delle nuove FAQ esplicative sul Regolamento Imballaggi (PPWR) per chiarire alcuni dei principali nodi interpretativi rimasti finora inevasi. Tale pubblicazione fa seguito agli ultimi confronti in cui la Commissione e gli Stati Membri hanno concordato sull'opportunità di mantenere provvisoriamente come riferimento l'orientamento esistente, per poi intervenire con eventuali modifiche al quadro normativo nel corso del prossimo autunno.

Confapi, al fine di denunciare la forte incertezza normativo-interpretativa, nelle scorse settimane era intervenuta con un comunicato stampa nel quale il Presidente Cristian Camisa aveva espresso profonda preoccupazione per l'impatto sulle PMI industriali dell'entrata in vigore del Regolamento Imballaggi data la mancanza di atti delegati da parte della Commissione europea nonché il perseverare di dubbi su aspetti nevralgici quali l'per la

definizione di "fabbricante", la stesura della Dichiarazione di Conformità, i divieti sui PFAS nei materiali a contatto con alimenti e le regole di etichettatura. L'analisi di impatto elaborata da Confapi ha evidenziato come l'adeguamento al Regolamento Imballaggi possa comportare per una PMI costi diretti compresi tra i 5.000 e i 15.000 euro (tra audit documentali, test di laboratorio sui PFAS e consulenze tecniche), a cui si aggiungono i costi delle registrazioni EPR nei singoli Stati UE di esportazione e il rischio di sanzioni con blocco commerciale delle merci. Per evitare il collasso operativo del sistema produttivo, Confapi ha chiesto al Governo italiano e alle Istituzioni europee tre interventi urgenti:

- una **moratoria sulle sanzioni** per tutta la fase transitoria e fino alla stabilizzazione del quadro normativo;
- una **clausola di salvaguardia per le scorte** per consentire lo smaltimento senza limiti temporali dei packaging già acquistati o prodotti;
- la **flessibilità sulle etichette** già stampate o ordinate per evitare ingenti sprechi economici e materiali.

Rispetto a questi aspetti la Commissione ha dato una risposta in queste FAQ prevedendo che:

- L'approccio delle autorità di vigilanza dal 12 agosto 2026 **non sia orientato al blocco immediato del mercato, ma a diffide formali con concessione di tempi ragionevoli per l'adeguamento e l'eliminazione delle non conformità riscontrate** (FAQ XVI);
- Gli imballaggi immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 possono essere commercializzati fino ad esaurimento senza modifiche (FAQ X.5);
- Per gli imballaggi fabbricati prima del 12 agosto 2026 ma non ancora immessi sul mercato, è consentito integrare i dati di tracciabilità mancanti tramite documento di accompagnamento (FAQ X.6);
- Per gli imballaggi prodotti o già giacenti in magazzino prima del 12 agosto 2026 che non sono ancora stati immessi sul mercato, le FAQ chiariscono che non vi è l'obbligo di distruzione o ri-fabbricazione. Per soddisfare gli obblighi di tracciabilità (Art. 15(5) e 15(6) PPWR — come l'indicazione del lotto/serie e dei dati del fabbricante) - è consentito integrare le informazioni mancanti tramite un documento di accompagnamento che scorta il lotto, senza dovere ristampare fisicamente l'etichetta o l'imballaggio (FAQ X.7)

Di seguito una breve sintesi dei contenuti delle FAQ appena pubblicate con il riferimento al documento della Commissione Europea.

➤ **Introduzione, Ambito di Applicazione e Definizioni (Sezioni I e II - FAQ da 1 a 15)**

Ambito e Decorrenza (Sezione I): Il Regolamento (UE) 2025/40 sostituisce la Direttiva 94/62/CE per armonizzare il mercato interno ed eliminare gli impatti ambientali degli imballaggi. Entrato in vigore l'11 febbraio 2025, si applica a partire dal **12 agosto 2026** (salvo scadenze differite al 2028 e al 2030 per specifici target).

Definizione di Imballaggio (FAQ I.1, I.2, I.3):

- L'espressione "*vuoto o con un prodotto*" copre tutte le fattispecie commerciali senza modificare le definizioni di imballaggio o fabbricante.
- Le buste per corrispondenza (lettere, fatture) **non** sono imballaggi (in quanto i documenti non sono "prodotti"). Lo sono invece le buste contenenti cataloghi/riviste o quelle vuote vendute per la spedizione.
- Capsule e bustine di tè/caffè: quelle permeabili monouso (art. 3(1)(f)) sono compostabili obbligatoriamente; le capsule rigide non permeabili (art. 3(1)(g)) non lo sono a livello UE (gli Stati membri possono renderle tali, escludendo le capsule metalliche).

Classificazione Imballaggi (FAQ II.4, II.10): Distinzione chiara tra:

- vendita (*Sales*), unità di vendita per l'utente finale (spesso a contatto diretto col prodotto);
- raggruppati (*Grouped*) che raggruppa più unità di vendita (stoccaggio o esposizione);
- da trasporto (*Transport*) che protegge i prodotti durante il trasporto/movimentazione.

L'imballaggio di vendita usato anche per il trasporto rimane imballaggio di vendita ai fini dell'EPR.

Identificazione del "Fabbricante" (FAQ II.5, II.6, II.7, II.14):

- Il fabbricante è chi ha il potere decisionale sul design e sulle specifiche dell'imballaggio o colui sotto il cui marchio/nome l'imballaggio è immesso sul mercato.
- *Imballaggi di trasporto*: È chi lo produce nella sua forma finale/generica o chi appone il marchio. Se il soggetto del marchio è una microimpresa e il fornitore è nello stesso Stato Membro, il fornitore assume il ruolo di fabbricante.
- Per imballaggi su misura senza marchio, il fabbricante è il cliente che ordina e specifica il design.
- Per tappi a corona ed elementi rimovibili, sono considerati componenti separati.

Identificazione del "Produttore EPR" (FAQ II.8, II.9, II.10):

- Il produttore ai fini EPR è l'operatore che rende disponibile l'imballaggio per la prima volta sul territorio di uno Stato Membro.

Merchi in Transito e Deroche (FAQ II.11 - II.15):

- Le merci che effettuano un mero transito nell'UE destinate a Paesi extra-UE non sono considerate immesse sul mercato UE e sono esenti da PPWR.
- Gli imballaggi usati per trasportare componenti tra stabilimenti della stessa azienda sono esenti se non oggetto di transazione commerciale, ma sono soggetti a PPWR se acquistati da fornitori terzi.
- Deroche per merci pericolose (Direttiva 2008/68/CE): si applicano anche alle quantità limitate (LQ), mentre per merci non pericolose in imballaggi omologati UN si applica integralmente il PPWR.

➤ Sostanze Preoccupanti e Parametri Chimici (Sezione III - FAQ da 1 a 21)

Obbligo di Minimizzazione e SoC (FAQ III.1, III.2, III.7, III.11):

- Dal **12 agosto 2026** si applica l'obbligo di minimizzare le *Substances of Concern* (SoC) definite dal Regolamento ESPR (Reg. UE 2024/1781). Le condizioni di classificazione **non sono cumulative**.
- I fornitori sono obbligati a trasmettere la documentazione tecnica ai fabbricanti per consentire la dichiarazione di conformità (Art. 16);
- L'ECHA e la Commissione stanno conducendo uno studio per definire un elenco indicativo delle SOC per imballaggi e riciclo.

Standard e Metalli Pesanti (FAQ III.8, III.9, III.10, III.14, III.21):

- La norma EN 13428:2004 (allegato C) può essere utilizzata come guida transitoria per dimostrare la minimizzazione ma non fornisce più la presunzione di conformità.
- È confermato il limite di 100 mg/kg per i 4 metalli pesanti (con deroga confermata per le bottiglie in vetro ex Dec. 2001/171/CE e per i cilindri di gas in acciaio soggetti a norma ADR).

Restrizioni PFAS negli Imballaggi Alimentari (FAQ III.15 - III.20):

- Dal **12 agosto 2026** scattano i limiti sui PFAS per gli imballaggi a contatto con alimenti (FCM);
- La restrizione riguarda sia PFAS aggiunti sia contaminanti involontari, e si calcolano sull'unità nel suo complesso (inclusi inchiostri, colle e vernici);

- I controlli saranno coordinati a livello UE tramite I laboratori nazionali di riferimento.

➤ **Riciclabilità, *Design for Recycling* (DfR) e Riciclo su Scala (Sezione IV - FAQ da 1 a 9)**

Valutazione dell'Unità di imballaggio (FAQ IV.1):

- L'unità di imballaggio include sia il corpo principale sia i componenti integrati e separati;
- i componenti integrati (es. etichette, chiusure non staccate) sono valutati insieme al corpo principale. Se si staccano durante il trasporto o la cernita meccanica, richiedono una valutazione separata.

Tempistiche DfR (FAQ IV.2, IV.3, IV.8):

- Gli atti delegati DfR saranno adottati entro il 1° gennaio 2028;
- da quella data decorrono 24 mesi per l'adeguamento obbligatorio (dal **2030**).;
- Gli "imballaggi innovativi" beneficiano di una deroga temporanea gestita tramite le autorità nazionali degli Stati Membri;
- *Alimenti per neonati*: L'esenzione ex art. 6(11)(e) è limitata esclusivamente alle formule regolate dal Reg. (UE) 609/2013 e non copre succhi o puree generiche per bambini;
- *Materiali specifici*: Sughero, legno leggero, tessili, ceramica, gomma, porcellana e cera (imballaggi di vendita) sono esenti dalla valutazione di riciclabilità per l'immissione sul mercato fino al 2035, ma sono soggetti alla modulazione delle quote EPR.

Eco-modulazione dei Contributi EPR (FAQ IV.4):

- La Commissione definirà un quadro armonizzato per la modulazione delle tariffe EPR basato sulle classi di prestazione di riciclabilità;
- Fino ad allora gli Stati Membri possono applicare criteri nazionali (notificando le norme tramite sistema TRIS).

Riciclabilità "At Scale" (Riciclo su Scala) (FAQ IV.5, IV.7, IV.8):

- Dal 2035 la riciclabilità su scala si baserà sul raggiungimento di un tasso reale di riciclo del **55% a livello UE** (30% per il legno) per categoria di imballaggio (Allegato II), calcolato su tutti i rifiuti prodotti (domestici, commerciali, industriali);
- *Imballaggi riutilizzabili e di trasporto immessi prima del 2030*: Possono rimanere sul mercato senza dover soddisfare retroattivamente i requisiti DfR.

➤ **Contenuto di Plastica Riciclata (Sezione V - FAQ da 1 a 11)**

Obblighi dal 2030 (FAQ V.1; V.5; V.6)

- A partire **dal 1° gennaio 2030** (o 3 anni dopo l'entrata in vigore del relativo atto di esecuzione), le parti in plastica degli imballaggi devono rispettare quote minime di plastica riciclata;
- le percentuali dipendono dalla sensibilità al contatto alimentare e dal polimero (es. 30% per bottiglie in PET; 10% per imballaggi sensibili al contatto diversi dal PET; 35% per film di imballaggio da trasporto).

Modalità di Calcolo (FAQ V.2, V.3, V.7, V.10):

- I target si calcolano come **media annua per singolo stabilimento di produzione** e per tipologia/formato di imballaggio;
- Adesivi, vernici e inchiostri non sono considerati plastica e non rientrano nel calcolo;
- Le parti in plastica che rappresentano **meno del 5% del peso totale** dell'unità di imballaggio sono esentate (es. un'etichetta in plastica su una bottiglia di vetro);
- C'è un'esenzione specifica per le capsule di alimenti per lattanti, ma non per il latte liquido.

Assicurazione della Qualità e Importazioni (FAQ V.11):

Gli imballaggi in plastica riciclata importati per uso alimentare devono rispettare il Regolamento (UE) 2022/1616 (raccolta differenziata, certificazione di terzi del processo di riciclo e conformità al Reg. UE 10/2011).

Indicazioni Ambientali (Claims) sul Riciclato (FAQ V.4):

I claim ambientali sul contenuto di riciclato sono consentiti solo se la percentuale contenuta supera i minimi di legge fissati dal PPWR.

➤ **Compostabilità, Minimizzazione e Spazio Vuoto (Sezioni VI, VII, XI - FAQ VI.1-3, VII.1-7, XI.1-4)**

Compostabilità (Sezione VI):

- Le norme dell'Art. 9 sulla compostabilità obbligatoria (es. bustine di tè/caffè permeabili, etichette su frutta/verdura) si applicano **dal 12 febbraio 2028**;
- Gli Stati Membri non sono tenuti ad accettare tali imballaggi nella frazione organica prima di tale data;

- Possono aggiungere altri imballaggi alla lista di compostabilità obbligatoria solo se dispongono di adeguate infrastrutture di compostaggio industriale (EN 13432).

Minimizzazione dell'Imballaggio (Sezione VII):

- **Dal 1° gennaio 2030** (fino ad allora si applica la EN 13428 ex PPWD), gli imballaggi devono essere ridotti al peso e volume minimi necessari;
- È espressamente vietato l'uso di accorgimenti costruttivi (doppie pareti, falsi fondi, flap frontali) volti ad aumentare il volume percepito del prodotto;
- **Esenzioni:** Imballaggi protetti da Indicazioni Geografiche (DOP/IGP), o **da design/marchi registrati prima dell'11 febbraio 2025 il cui vincolo di minimizzazione ne altererebbe la novità/distintività.**

Indice di Spazio Vuoto (Empty Space Ratio) (Sezione XI):

- Per gli imballaggi raggruppati, da trasporto e per e-commerce, la percentuale massima di spazio vuoto è del 50%. I materiali di riempimento (pluriball, patatine di polistirolo, carta) contano come spazio vuoto;
- La metodologia specifica per forme irregolari o liquidi sarà definita tramite atto di esecuzione entro il 12 febbraio 2028.

➤ Etichettatura e Asserti Ambientali (Sezioni VIII, IX - FAQ VIII.1-4, IX.1-3)

Etichettatura Armonizzata (Sezione VIII):

- Saranno introdotte etichette armonizzate per la cernita dei rifiuti da parte dei consumatori;
- L'imballaggio riutilizzabile nei sistemi a circuito chiuso (*closed-loop*) dovrà recare un'etichetta e un **codice QR** o supporto digitale open data per tracciare le rotazioni. I sistemi a circuito aperto (*open-loop*) privi di gestore di sistema sono esenti da questo tracciamento;
- Per i Sistemi di Restituzione con Cauzione (DRS), i prodotti devono conformarsi ai marchi nazionali dello Stato di destinazione.

Claims Ambientali (Sezione IX):

- L'Art. 14 del PPWR regola i claim ambientali per le proprietà disciplinate dal Regolamento stesso (riciclabilità, riciclato, riuso, minimizzazione). I claim sono ammessi solo se le prestazioni **eccedono i requisiti minimi legali**;
- per gli aspetti non coperti da PPWR (es. alluminio riciclato), si applicano le regole generali della Direttiva (UE) 2024/825 (*Empowering Consumers for the Green Transition*) e UCPD.

➤ **Divieti di Imballaggio - Allegato V (Sezione XII - FAQ da 1 a 9)**

Adozione di Linee Guida (FAQ XII.1, XII.9):

Entro il 12 febbraio 2027 la Commissione pubblicherà linee guida esplicative sull'Allegato V, comprese le esenzioni ed elenchi non esaustivi.

Restrizioni dal 1° Gennaio 2030 (FAQ XII.2 - XII.8):

- Imballaggi raggruppati in plastica al punto vendita: Vietati film retrattili e fascette di plastica usati come imballaggio di convenienza per spingere all'acquisto multiplo (esenti le transazioni B2B);
- Ortofrutta fresca non trasformata: Vietata la plastica monouso per peso inferiore a 1,5 kg, salvo deroghe scientificamente giustificate;
- HORECA (Consumo sul posto): Vietato l'imballaggio monouso in plastica per condimenti, salse, zuccheri, cremerie e monodosi (esclusi il cibo da asporto/take-away e le strutture sanitarie, o locali privi di acqua potabile corrente);
- Cosmetici e Igiene nel Settore Alberghiero: Vietati flaconcini e imballaggi monouso per le singole prenotazioni;
- Borse di Plastica Ultra-leggere (< 15 µm): Vietate, salvo se necessarie per motivi igienici o per alimenti sfusi anti-spreco.

➤ **Sistemi di Riutilizzo, Ricarica (Refill) e Target di Riuso (Sezione XIII - FAQ da 1 a 16)**

Sistemi di Riutilizzo e Logistica (FAQ XIII.1 - XIII.5):

- Si distinguono sistemi Closed-loop (circuitto chiuso con gestore) e Open-loop (circuitto aperto interoperabile tra aziende, come la bottiglia standard 0,33 l in Germania o i pallet EPAL);
- I produttori di imballaggi riutilizzabili mantengono le responsabilità EPR e devono garantire che il sistema garantisca il numero minimo di rotazioni stabilito per legge.

Target di Riuso per Imballaggi da Trasporto (FAQ XIII.6 - XIII.10):

- Gli imballaggi da trasporto (pallet, casse, fusti) devono rispettare quote obbligatorie di riutilizzo dal 2030;
- Esenzioni: Scatole in cartone ondulato, imballaggi flessibili a contatto diretto con cibo/mangimi, sostanze pericolose e macchinari su misura.

Target di Riuso per le Bevande (FAQ XIII.11 - XIII.16):

- I distributori finali (inclusi bar e ristoranti) devono offrire una quota di bevande in imballaggi riutilizzabili (target del 10% al 2030);

- Esenzioni per piccoli distributori: Esenti i punti vendita con superficie $< 100 \text{ m}^2$, microimprese con meno di 1000 kg di imballaggi messi a disposizione all'anno, o isole minori/comuni a bassissima densità abitativa ($< 54 \text{ ab/km}^2$);
 - Prodotti esenti: Bevande altamente deteriorabili, latte e derivati, vini e aromatizzati.
- **Obblighi della Catena del Valore e Valutazione di Conformità (Sezioni X, XV, XVI - FAQ X.1-14, XV.1-14, XVI.1)**

Procedure di Conformità e Documentazione (FAQ X.1, X.9, X.10, X.11, XV.1, XV.4, XV.5):

- A partire dal **12 agosto 2026**, fabbricanti e importatori devono predisporre la **Documentazione Tecnica** (Allegato VII) tenendola a disposizione per 5 anni (10 anni per imballaggi riutilizzabili) e redigere la **Dichiarazione di Conformità UE** (Allegato VIII);
- La dichiarazione di conformità si riferisce all'**unità di imballaggio nel suo complesso** (es. bottiglia + tappo + etichetta);
- Va redatta nella lingua richiesta dallo Stato Membro di commercializzazione.

Tracciabilità degli Imballaggi (FAQ X.3, X.5, X.7, X.8, X.13):

- Ogni imballaggio immesso sul mercato deve recare un elemento identificativo (lotto, tipo, serie) e il nome/indirizzo del fabbricante;
- Se le dimensioni o la natura dell'imballaggio non lo consentono (o per scorte già prodotte prima del 12 agosto 2026), le informazioni possono essere fornite in un **documento di accompagnamento**.

Gestione delle Scorte Esistenti (FAQ X.5, X.6, X.7):

- **Gli imballaggi immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 possono essere commercializzati fino ad esaurimento senza modifiche.**
- **Per gli imballaggi fabbricati prima del 12 agosto 2026 ma non ancora immessi sul mercato, è consentito integrare i dati di tracciabilità mancanti tramite documento di accompagnamento.**
- Per gli imballaggi prodotti o già giacenti in magazzino prima del 12 agosto 2026 che non sono ancora stati immessi sul mercato, le FAQ chiariscono che **non vi è l'obbligo di distruzione o ri-fabbricazione**. Per soddisfare gli obblighi di tracciabilità (Art. 15(5) e 15(6) PPWR — come l'indicazione del lotto/serie e dei dati del fabbricante), è consentito integrare le informazioni mancanti **tramite un documento di**

accompagnamento che scorta il lotto, senza dovere ristampare fisicamente l'etichetta o l'imballaggio

Esecuzione dei Controlli e Vigilanza (FAQ XVI.1, XV.12, XV.13):

- **L'approccio delle autorità di vigilanza dal 12 agosto 2026 non sarà orientato al blocco immediato del mercato, ma a diffide formali con concessione di tempi ragionevoli per l'adeguamento e l'eliminazione delle non conformità riscontrate.**

➤ Prevenzione Rifiuti, Gestione Epr, Raccolta e DRS (Sezioni XVII, XVIII, XIX, XX - FAQ XVII.1-5, XVIII.1-6, XIX.1-4, XX.1-6)

Target Nazionali di Prevenzione Rifiuti (Sezione XVII):

- Gli Stati Membri devono ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite generati rispetto al 2018 **del 5% entro il 2030, 10% entro il 2035 e 15% entro il 2040;**
- Le misure applicate dagli Stati non devono provocare uno spostamento verso materiali più leggeri non riciclabili.

Armonizzazione della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) (Sezione XVIII):

- **Nessuna esenzione generale per le microimprese** dagli obblighi EPR. Sono tuttavia previste procedure semplificate di rendicontazione per chi immette meno di 10 tonnellate/anno di imballaggi;
- Verrà adottato un formato armonizzato per i registri EPR nazionali. La prima rendicontazione annuale unificata avverrà entro il **1° giugno 2030** (riferita all'anno 2029);
- I marketplace/piattaforme online devono verificare l'iscrizione al registro EPR e l'autocertificazione dei venditori terzi prima di consentire le vendite a distanza.

Raccolta Differenziata (Sezione XIX):

- Gli Stati Membri possono introdurre sistemi di **accesso prioritario alle materie prime riciclate** (a prezzi di mercato) per consentire agli operatori di rispettare i target di contenuto riciclato.

Sistemi di Restituzione con Cauzione (DRS) (Sezione XX):

- Entro il **1° gennaio 2029**, gli Stati Membri devono istituire sistemi DRS obbligatori per le bottiglie in plastica monouso per bevande e per i contenitori metallici per bevande (fino a 3 litri);
- *Deroga dal DRS*: Concesso agli Stati che dimostrano di raccogliere separatamente **più dell'80%** di tali format entro il 2026 e presentano un piano per raggiungere il 90% entro il 2029 senza DRS;
- I nuovi sistemi DRS istituiti dopo l'11 febbraio 2025 devono essere **senza scopo di lucro (non-profit)**. Sono esenti dal DRS obbligatorio il latte, i vini e gli alcolici (ma inclusi nei calcoli della raccolta differenziata).